

IL SINDACO

PREMESSO che in numerose aree del territorio comunale si sta riscontrando una condizione di deficit idrico generalizzato che determina carenza idrica, in zona costiera, in zona ASI con particolare riferimento all'insediamento Campo ROM;

CONSIDERATO che l'acqua è una risorsa essenziale per la vita e deve essere salvaguardata da possibili sprechi soprattutto durante la stagione estiva quando aumentano il fabbisogno e la criticità rispetto all'utilizzo delle risorse idriche.

ATTESO pertanto, lo stato di criticità delle risorse idriche disponibili ad uso potabile del nostro territorio.

RITENUTO che un indiscriminato utilizzo della risorsa idrica comporta un grave depauperamento degli acquiferi ed una non corretta ed uniforme distribuzione dell'acqua, per cui si rende doveroso intervenire tempestivamente in merito, al fine di evitare sprechi nell'uso dell'acqua potabile, risorsa preziosa ed esauribile.

EVIDENZIATO che:

- tale problematica, aggravata dall'indubbio mutato scenario indotto dal cambiamento climatico in atto, è destinata ad incrementarsi con l'avanzare della fase centrale della stagione estiva, durante la quale i consumi idrici tendono ad incrementarsi;
- la scarsità di acqua potabile nella rete idrica pubblica può dare luogo a gravi disagi, nonché creare inconvenienti di natura igienico - sanitaria per la popolazione;
- in un vigente contesto di potenziale criticità e a prevenzione di una più grave situazione di carenza della risorsa idrica, necessita sensibilizzare la cittadinanza, le attività della zona ASI, nonché gli abitanti del campo ROM zona ASI ad intraprendere azioni di contenimento dei consumi e di razionalizzazione degli sprechi, prediligendo usi accorti, consapevoli e limitati della risorsa idrica orientati al soddisfacimento dei soli concreti ed essenziali fabbisogni umani.

RAVVISATA di conseguenza, la necessità urgente di:

- adottare misure finalizzate a governare l'utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini il soddisfacimento dei bisogni primari per l'uso alimentare, domestico e igienico;
- regolamentare il consumo di acqua potabile per usi non strettamente necessari, quali l'innaffiamento di orti e giardini e il lavaggio di autoveicoli e simili, al fine di contenere i consumi di acqua potabile e limitarne gli sprechi.

VISTO l'art. 98 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni "Norme in materia ambientale" che stabilisce che coloro che gestiscono e utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi e alla riduzione dei consumi.

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

VISTO il D.Lgs 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

VISTA la Legge regionale 2 dicembre 2015 n.15 "Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano".

Con la finalità di garantire quanto in premessa,

ORDINA

a tutta la Cittadinanza, alle attività della zona ASI, nonché agli abitanti del campo ROM zona ASI, a far data dalla presente ordinanza e fino al 30 settembre 2026:

- di fare uso dell'acqua potabile solo per scopi alimentari e di igiene personale, con espresso divieto di utilizzo della stessa per il riempimento di piscine, per il lavaggio delle autovetture (ad eccezione delle attività di autolavaggio autorizzate), nonché per ogni altra operazione affine;
- di non prelevare acqua potabile da fontane pubbliche per usi non diretti ed immediati, quali il riempimento di cisterne o botti, ovvero il rifornimento di locali privati mediante l'utilizzo di tubi in gomma;
- di provvedere all'irrigazione di piccoli giardini, prati ed orti ad uso privato esclusivamente nella fascia oraria dalle ore 22:00 alle ore 6:00, solo per il tempo strettamente necessario e comunque per non oltre 60 minuti.

AVVERTE

- che, ferme restando le eventuali condotte rilevanti sotto il profilo penale od amministrativo, le violazioni alla presente ordinanza comportano nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di € 25,00 (venticinque/00) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs 18/08/2000 n.267;
- che avverso la presente Ordinanza è possibile ricorrere al TAR Campania entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa, ovvero in alternativa al Capo dello Stato, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione.

DISPONE

- 1) di dare immediata ed adeguata diffusione della presente ordinanza su tutto il territorio comunale mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune e affissione su appositi impianti pubblici a ciò destinati;
- 2) di demandare al Comando di Polizia Locale ed alle altre Forze dell'ordine presenti sul territorio il controllo del rispetto della presente ordinanza;
- 3) di trasmettere, per opportuna conoscenza, il presente provvedimento ai seguenti Enti ed Organismi:
 - Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
 - Regione Campania – Staff Protezione Civile – S.O.R.U. - Napoli;
 - Comando Stazione Carabinieri di Giugliano in Campania;
 - Commissariato Polizia di Stato;
 - Comando di Polizia Municipale di Giugliano in Campania, a cui compete l'applicazione della sanzione a carico dei trasgressori;
 - Ente Idrico Campano.

Il Dirigente

Ing. Domenico D'Alterio

Il Sindaco

Dott. Diego Nicola D'Alterio